

Saggio sull'immoralità della pena di morte

Enrico Maria Bufacchi

I. La confusione categoriale: Giustizia e Vendetta

L'argomento a sostegno della pena capitale si basa su un'intuizione apparentemente logica: la **giustizia retributiva**. È la pretesa, che affonda le radici in una simmetria pre-giuridica, secondo cui la punizione debba equivalere al crimine, dove la *lex talionis* è la formula di tale equivalenza.

L'errore di tale posizione è un **errore categoriale** fondamentale, in quanto si confonde la *Giustizia* con la *Vendetta*:

i. La struttura della Vendetta.

La vendetta è un atto puramente **simmetrico** e appartiene al **piano ontologico**: è un *fatto* che risponde alle conseguenze di un altro. È una reazione che cerca di rifondare un equilibrio materiale attraverso l'annullamento speculare del danno subito. La vendetta, per sua natura, è impersonale: non giudica l'uomo, ma reagisce a un'azione.

ii. La struttura del Giudizio.

La Giustizia, al contrario, è un atto costitutivamente **asimmetrico**. Essa non opera sullo stesso piano del crimine, ma si pone su un **piano superiore**. Il *Diritto* deve essere una *risposta* dell'ordine **deontologico** al disordine dell'ordine ontologico. Il Giudizio, dunque, deve essere un atto che *riqualifica* l'azione e l'uomo, sottraendoli alla catena causale della violenza pura per definirli nell'ordine simbolico della *Legge*.

La pena di morte è la maschera giuridica della vendetta: è il Diritto che decade in uno stato pre-giuridico.

In questo modo, lo Stato non si eleva al di sopra del criminale, ma legittima la logica della violenza come strumento di risoluzione. La pena capitale non è *giustizia severa*: è il fallimento stesso della giustizia.

II. La contraddizione etico-logica dell'oppressione dell'uomo

Il Diritto non si fonda sull'egualanza materiale, ma sul **riconoscimento** di un **soggetto imputabile**. L'intero apparato giuridico è un atto deontologico che presuppone, per la sua stessa intelligibilità, un'entità in grado di *ricevere* e *dare* il giudizio.

Tale soggetto è la **condizione di possibilità** del giudizio stesso. Ciò implica una grave contraddizione etico-logica nel sistema della pena di morte.

Il Diritto, per giudicare l'atto, deve necessariamente *riconoscere* il criminale come **soggetto di diritto**, ovvero un membro, per quanto deviante, della comunità morale. Considerarlo dunque come un soggetto è il presupposto etico che distingue il Diritto dalla violenza.

La pena di morte è l'unico atto giuridico la cui esecuzione materiale consiste in un **annullamento fisico** del soggetto di diritto. Si crea dunque una grave perversione logica: il Diritto, per definire la sua sentenza, deve distruggere la condizione stessa che l'ha resa possibile.

Un giudizio che annulla il suo soggetto smette di essere un atto *normativo* e decade a *evento fisico*. Lo Stato, in tale sistema, diventa parte in causa, in quanto, non sostenendo la relazione giuridica con il soggetto, decide di annullare l'uomo.

L'immoralità della pena di morte non vi è quindi in un appello alla sacralità della vita, ma in un argomento etico-giuridico rigoroso: essa è l'atto con cui lo Stato, per punire un soggetto, è costretto a negare la sua stessa soggettività.

Questo è il tragico suicidio logico del Diritto: per essere *giudicato*, l'uomo deve essere riconosciuto come *più* del suo atto. La pena di morte, invece, lo riduce *solo* al suo atto, annullando l'uomo e la possibilità stessa di una giustizia.

III. Il fondamento inalienabile della vita come presupposto del Diritto

L'argomentazione a favore della pena capitale si basa su una logica contrattualistica completamente distorta: violando il diritto alla vita, l'uomo *decade* dal proprio. L'atto comporterebbe dunque a una **rinuncia implicita** del proprio status di soggetto. Tuttavia, tale argomento è profondamente fallace, in quanto non distingue tra i diversi ordini di diritti.

Quando lo Stato punisce un reato con la detenzione carceraria, esso sospende legittimamente alcuni diritti di libertà dell'uomo. Questo è possibile in quanto la detenzione, pur limitando il soggetto, **non lo annulla**. Il carcerato dunque rimane un soggetto di diritto, in quanto la punizione agisce su un essere comunitario.

Il diritto alla vita, invece, non è un costrutto concesso dal patto sociale, né un bene posseduto dall'uomo. Esso è il presupposto etico-logico affinché l'uomo possa *avere qualsiasi diritto*.

Di conseguenza, non si può logicamente annullare il diritto alla vita. Quantunque l'atto opprimente sia un *fatto illegale all'interno* del sistema giuridico, esso non può essere un atto *meta-giuridico* che dissolve il presupposto logico su cui il sistema stesso si fonda.

La pena di morte, dunque, non è la sospensione sociale di un diritto, ma un atto violento **extra-giuridico**, logicamente equivalente al crimine condannato.

IV. La forza etica del Diritto

La forza del Diritto non vi è nella sua *capacità di potenza*, ma nella sua determinazione a **non contaminarsi della logica del crimine**. La pena di morte, invece, definisce la violenza come principio ultimo e implica come unica risposta alla violenza la violenza stessa.

La forza del Diritto è dunque la sua **supremazia etica**: è l'atto con cui lo Stato, davanti alla massima provocazione ontologica, si rifiuta di rinunciare alla propria struttura deontologica.

La punizione è l'atto con cui la comunità morale definisce la propria superiorità, costringendo l'uomo violatore dell'ordine etico a *rimanere all'interno* di quell'ordine come *essere giudicato*.

L'immoralità della pena di morte è la sua **illogicità**: è una punizione che distrugge il suo stesso oggetto.

La rinuncia alla pena capitale non è quindi un atto di clemenza verso l'uomo, ma è un atto di **lealtà intellettuale e morale** dello Stato verso i propri stessi fondamenti.